

COPIA AUTENTICA DELL'ATTO
REPERTORIO N. 9768
RACCOLTA N. 8097
IN DATA 9 marzo 2023



AVV. MAURO BOSCHIROLI
————— NOTAIO —————

26013 Crema (CR)
Piazza Trento e Trieste, 11

Tel. 0373 1970659

Fax 0373 386028

studio@notaioboschiroliti.it

ADEMPIMENTI ESEGUITI

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di CREMONA il giorno 21 marzo 2023 al n. 3340 serie 1T con euro 356,00

Repertorio n. 9768

Raccolta n. 8097



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
piazza Trento e Trieste, 11 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaioboschirolini.it

VERBALE DI ASSEMBLEA
(ORDINARIA E STRAORDINARIA)
DELLA SOCIETÀ "GROWENS S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 9 (**nove**) del mese di **marzo** dell'anno 2023 (**duemilaventitré**), alle ore diciotto,

nel mio studio in **Crema (CR), piazza Trento e Trieste n. 11**,

io sottoscritto **Mauro Boschirolini, notaio in Crema**,

iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema; do atto, con il presente verbale, che in data odierna, dalle ore dieci e minuti uno alle ore undici, in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, in una sala della sede secondaria della società, si è tenuta l'assemblea, ordinaria e straordinaria, della società di diritto italiano, costituita in Italia, "**GROWENS S.P.A.**", con sede in Milano, via Pola n. 9, capitale sociale euro 384.833,58 (trecentoottantaquattromilaottocentotrentatré virgola cinquantotto), suddiviso in 15.393.343 (quindicimilionitrecentonovantatremilatrecentoquarantatré) azioni, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il numero - corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A. - 01279550196 e nel repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza-Brianza e Lodi al numero MI-1743733, società con azioni negoziate presso il mercato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"Parte ordinaria"

1. *Autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del business "MailUp" e delle partecipazioni sociali in "Contactlab S.p.A.", "Acumbamail S.L.", "MailUp Nordics A/S" e "Globase International ApS". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

"Parte straordinaria"

1. *Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

adunanza alla quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo alla richiesta fattami dall'infracitato presidente di verbalizzare detta riunione assembleare, do atto di quanto avvenuto in mia presenza; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

OPERAZIONI PRELIMINARI AI LAVORI ASSEMBLEARI

Come anzidetto, oggi, giorno 9 (nove) del mese di marzo dell'anno 2023 (duemilaventitré), alle ore dieci e minuti uno, in Cremona, via dell'Innovazione Digitale n. 3, in una sala della sede secondaria della società, è iniziata l'assemblea della detta società.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto ha assunto la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione della società, Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, residente a Cremona, via Giuseppe Bottani n. 1, il quale - anzitutto - mi ha chiesto di procedere alla redazione del ver-

bale dei lavori assembleari.

Quindi, detto presidente ha constatato e fatto constatare,

in via preliminare alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 9 marzo 2023, alle ore dieci, in unica convocazione, era stato pubblicato in data 22 febbraio 2023 sul quotidiano "Italia Oggi" ai sensi dell'art. 16 dello statuto, messo a disposizione sul sito internet della società ("www.growens.io") e depositato presso la sede sociale, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno ed al resto della documentazione di cui si dirà nel prosieguo;

- in considerazione delle previsioni statutarie (art. 22, secondo comma, e 21, terzo comma), come da avviso di convocazione l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sarebbero stati possibili tramite video-conferenza ovvero tramite Rappresentante Designato, individuato dalla Società nella persona dell'avv. Augusto Santoro, nato a Nocera Inferiore (SA) il 28 febbraio 1980, codice fiscale SNT GST 80B28 F912S, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano, via Pola n. 9, a cui gli azionisti aventi diritto intenzionati a partecipare all'Assemblea avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno;

- che risultavano intervenuti all'adunanza, dei componenti del consiglio di amministrazione, personalmente, se medesimo, quale presidente, e - in video conferenza - Gorni Nazzareno, nato a Cremona il 19 giugno 1973, e Capelli Micaela Cristina, nata a Milano il 7 luglio 1976;

- che erano altresì intervenuti, del collegio sindacale, anch'essi per collegamento in video conferenza, i sindaci Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, in qualità di presidente, Ferrari Fabrizio, nato a Cremona il 19 aprile 1961, e Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963;

- che, essendo le 15.393.343 (quindicimilionitrecentonovantatremilatrecentoquarantatré) azioni ordinarie (senza valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F. avevano diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 28 (ventotto) febbraio 2023 (duemilaventitré), per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevavano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea erano pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 6 (sei) marzo 2023 (duemilaventitré), ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

- che era presente, collegato in videoconferenza, il predetto Rappresentante Designato, il quale ha dichiarato di rappresentare cinque soci legittimati al voto, portatori di complessive 7.747.337 (settemilionisettescentoquaranta-

settemilatrecentotrentasette) azioni, pari al 50,33% (cinquanta virgola trentatré per cento) delle azioni emesse dalla società, e precisamente:

-- Azzali Luca, nato a Cremona il 5 maggio 1972, portatore di numero 1.523.440 (unmilione cinquecentoventitre milaquattrocentoquaranta) azioni, pari al 9,90% (nove virgola novanta per cento) del capitale;

-- Bettoni Matteo, nato a Cremona (CR) il 25 agosto 1975, portatore di numero 1.487.200 (unmilione quattrocentoottantasettemiladuecento) azioni, pari al 9,66% (nove virgola sessantasei per cento) del capitale;

-- Gorni Nazzareno, nato a Cremona (CR) il 19 giugno 1973, portatore di numero 1.547.740 (unmilione cinquecentoquarantasettemilasettecentoquaranta) azioni, pari al 10,05% (dieci virgola zero cinque per cento) del capitale;

-- Miscia Alberto Domenico, nato a Cremona (CR) il 6 ottobre 1977, portatore di numero 1.596.073 (unmilione cinquecentonovantaseimilasettantatré) azioni, pari al 10,37% (dieci virgola trentasette per cento) del capitale;

-- Monfredini Matteo, nato a Cremona (CR) il 2 giugno 1975, portatore di numero 1.592.884 (unmilione cinquecentonovantaduemilaottocentoottantaquattro) azioni, pari al 10,35% (dieci virgola trentacinque per cento) del capitale;

che gli avevano rilasciato apposita delega, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'avviso di convocazione,

tra i quali azionisti sussiste accordo parasociale sottoscritto in data 19 (diciannove) dicembre 2021 (duemilaventuno) ed oggetto di comunicazione al mercato in data 23 (ventitré) dicembre 2021 (duemilaventuno);

- che erano altresì presenti:

-- "HERALD INVESTMENT TRUST PLC", con sede in Londra (Regno Unito), portatore di 550.000 (cinquecentocinquantamila) azioni, pari al 3,57% (tre virgola cinquantasette per cento) del capitale;

-- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), portatore di 115.000 (centoquindicimila) azioni, pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del capitale;

-- "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF", con sede in Milano, portatore di 53.026 (cinquantatremilaventisei) azioni, pari allo 0,34% (zero virgola trentaquattro per cento) del capitale;

-- "AZ MULTI ASSET WORLD TRADING", con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), portatore di 5.985 (cinquemilanovecentoottantacinque) azioni, pari allo 0,04% (zero virgola zero quattro per cento) del capitale;

-- "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.", con sede in Milano, portatore di 12.000 (dodicimila) azioni, pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) del capitale;

-- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL", con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), portatore di 10.000 (diecimila) azioni, pari allo 0,06% (zero virgola zero sei per cento) del capitale;

-- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30", con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), portatore di 3.500 (tremilacinquecento) azioni, pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale;

tutti rappresentati, a fronte di apposita delega, dalla dr.ssa Cristina Sofia Barracchia, nata a Trani (BA) il 5 febbraio 1991, intervenuta in videoconferenza;

- che erano altresì presenti, anch'essi collegati in videoconferenza: _____

- Moser Carlo, nato a Trento il 6 settembre 1970, portatore di 4.508 (quattromilacinquecentootto) azioni, pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale; _____
- Tasca Alberto, nato a Alessandria il 24 gennaio 1983, portatore di 170.000 (centosettantamila) (centosettantamila) azioni, pari allo 1,10% (uno virgola dieci per cento) del capitale; _____
- Bastioni Nicola, nato a Umbertide (PG) il 20 marzo 1977, portatore di 1.000 (mille) azioni, pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del capitale sociale; _____

- stante quanto sopra, risultavano dunque intervenuti all'assemblea quindici soci, portatori di complessive 8.672.356 (ottomilioneiseicentosettantaduemilatrecentocinquantasei) azioni, rappresentanti il 56,34% (cinquantasei virgola trentaquattro per cento) del capitale; _____

- di far rinvio a quanto sopra rilevato per l'individuazione (sulla base delle risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute) degli azionisti partecipanti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, superiori alla soglia di rilevanza ex art. 15 dello statuto; _____

- che il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato da esso presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli aveva comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del diritto di voto; _____

- che la società deteneva, alla data dell'adunanza, 62.583 (sessantaduemilacinquecentoottantatré) azioni proprie, pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) del capitale; _____

- che le certificazioni rilasciate dall'intermediario sarebbero state conservate dalla società; _____

- che era stata accertata da esso presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto; _____

- che erano stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari; _____

- che, infine, l'art. 20 dello Statuto dispone(va) che l'assemblea delibera con la presenza e la maggioranza stabilite dagli artt. 2368 (per l'assemblea ordinaria: quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo corrispondente alla maggioranza assoluta del capitale presente) e 2369 (per l'assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo pari ad oltre la metà del capitale sociale) del codice civile; _____

e che pertanto, per tutto quanto sopra, l'assemblea era validamente costituita. _____

Richiamato l'art. 23 dello statuto, per cui "nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale è redatto da notaio", ha designato me notaio per la redazione del verbale della riunione, invitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l'incarico a me notaio. _____

A questo punto, il presidente: _____

- ha comunicato che nel corso della discussione si sarebbero potuti proporre interventi, purché attinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti entro convenienti limiti di tempo, seguiti - se del caso - da una breve risposta in replica, e che gli interventi, se richiesto, sarebbero stati oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; _____

- ha annunciato che le votazioni sarebbero avvenute per interpello dei partecipanti, con rilevazione nominativa dei votanti;

- con riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di "privacy" e al Regolamento UE n. 679/2016, e relative disposizioni attuative e di aggiornamento, infine, ha precisato che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea sarebbero stati trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e ricordato che ogni interessato poteva esercitare i diritti di cui alla citata disciplina e chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente - verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trattazione dei diversi argomenti.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

PARTE ORDINARIA

Deliberazione in ordine all'argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

(autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del business "MailUp" e delle partecipazioni sociali in "Contactlab S.p.A.", "Acumbamail S.L.", "MailUp Nordics A/S" e "Globase International ApS". Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Cominciando dalla materia della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il presidente ha ricordato che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione - nella quale è diffusamente trattata la questione - sulle proposte sui temi all'ordine del giorno (che mi ha chiesto di allegare al verbale assembleare), è stata pubblicata sul sito internet della società - ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prenderne visione - nonché presso la sede sociale (e della sua disponibilità è stata data comunicazione a "Borsa Italiana S.p.A.", che l'ha reso noto tramite il sito internet www.borsaitaliana.it), unitamente alla documentazione da essa richiamata e di cui in seguito, e ad essa fa, quindi, rinvio.

In sintesi, come annunciato nel comunicato stampa diffuso in data 3 febbraio 2023, il 2 febbraio 2023 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società - ed è già stato sottoscritto tra la Società e la controparte un contratto disciplinante la stessa - un'Operazione ("l'Operazione") volta alla cessione di

(i) una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di "Contactlab S.p.A." e

(ii) una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di "Acumbamail S.L."

(nel complesso, le "Partecipazioni"), a "Teamsystem S.p.A.", con sede in Pesaro (PU), via Sandro Pertini n. 88.

Ai sensi dell'Accordo è previsto l'impegno di Growens a far sì che, preliminarmente al perfezionamento della cessione delle Partecipazioni, sia convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti di Contactlab per deliberare in merito a un aumento di capitale in via onerosa da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Growens del ramo d'azienda (il "Ramo") relativo alla business unit "MailUp" organizzato per l'esercizio delle seguenti

attività: _____

(i) Email Service Provider; _____

(ii) sviluppo, manutenzione e vendita di un software per il marketing, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (Software-as-a-Service), che consente agli utenti di creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi e controllare i relativi report e rapporti di mailing; _____

(iii) fornitura di servizi professionali e di consulenza relativi alle suddette applicazioni. _____

Il Ramo comprenderà altresì la partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella sub-holding danese "MailUp Nordics A/S", in uno con la controllata operativa danese "Globase International ApS". _____

L'Operazione determina un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, pertanto, anche in conformità al disposto dell'articolo 18 dello statuto sociale di Growens, deve essere sottoposta all'approvazione degli azionisti della Società convocati in Assemblea. _____

Infatti, ai sensi della Scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la cessione contemplata dall'Operazione risulta superiore al 75% (settantacinque per cento) dell'indice di rilevanza del controvalore, come meglio descritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione. Per tale motivo, in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e allo statuto della Società, l'Operazione è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società. L'ottenimento di tale approvazione è altresì previsto dall'Accordo quale condizione sospensiva al perfezionamento dell'Operazione. _____

Ad ulteriore chiarimento di questa, ha rinviato, specificamente, alla citata relazione illustrativa del Consiglio, con particolare riferimento ai paragrafi: _____

"Informazioni sull'Operazione"; _____

"Descrizione delle attività oggetto di cessione nell'Operazione"; _____

"Il valore delle attività oggetto di cessione"; _____

"L'effetto dell'Operazione sulla Società"; _____

"L'utilizzo previsto dei proventi della vendita". _____

In considerazione del fatto che la documentazione poteva, per quanto testé detto, considerarsi adeguatamente conosciuta, il presidente ha proposto di ometterne la lettura, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse che venisse effettuata lettura completa. Preso atto che nessuno ha espresso il desiderio di una lettura integrale, il presidente ha posto in votazione la proposta di omettere la lettura della documentazione predetta, avvertendo che erano al momento presenti - come sopra precisato - quindici soci, portatori di complessive 8.672.356 (ottomilioneicentosettantaduemilatrecentocinquantasei) azioni, rappresentanti il 56,34% (cinquantasei virgola trentaquattro per cento) del capitale. _____

Al termine della votazione, con voto manifestato per interpellò degli intervenuti, il presidente, constatato il risultato, ha dato atto che la stessa aveva avuto l'esito che segue: _____

- voti favorevoli: tutti i quindici soci intervenuti, quali sopra individuati; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno; _____

per cui la proposta doveva intendersi approvata all'unanimità degli intervenuti. _____

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare l'Operazione, che determina un cambiamento sostanziale del business ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Euronext Growth Milan, così come descritta in narrativa e dettagliatamente rappresentata nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere, necessario o anche solo opportuno per dare attuazione alla presente delibera e provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra precisato - quindici soci, portatori di complessive 8.672.356 (ottomilioneisessantasettantaduemilatrecentocinquantasei) azioni, rappresentanti il 56,34% (cinquantasei virgola trentaquattro per cento) del capitale.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato dei soci intervenuti, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i quindici soci intervenuti, quali sopra individuati;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità degli intervenuti, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di statuto.

PARTE STRAORDINARIA

Deliberazione in ordine agli argomenti

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Anche in relazione al primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno (**ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**), il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, poc'anzi citata.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra citata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti della citata relazione.

Limitandosi ad un'esposizione sintetica, nel più ampio contesto dell'Operazione come sopra testé approvata, il Consiglio di Amministrazione, pur essendo l'assunzione di partecipazioni già prevista dallo statuto sociale (seppure in via solo strumentale), ha ritenuto opportuno valorizzare adeguatamente l'attività che Growens si troverà effettivamente a porre in essere in futuro e, di conseguenza, proporre l'ampliamento del suo oggetto sociale al fine di ricomprendere specificatamente tra le attività caratteristiche della stessa (e non più solo in via strumentale) anche l'attività di "assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento" con l'obiettivo, altresì, di rendere maggiormente chiara l'identità della Società di c.d. "holding mista", in grado, dunque, di svolgere sia attività propriamente di holding sia attività operativa in alcuni settori specifici ed in sostanziale continuità con il passato. Detta modifica si pone in linea con le prospettive di Growens ed è funzionale a riflettere al meglio lo scopo e le attività che saranno da essa concretamente perseguite in futuro.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla variazione dell'oggetto sociale comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società. Pertanto, ove approvate, attribuiscono agli azionisti che non concorrano all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile. In considerazione della correlazione tra l'Operazione e la modifica dell'oggetto sociale volta all'introduzione dell'attività tipica di holding di partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione ha peraltro ritenuto di subordinare le modifiche statutarie proposte al perfezionamento dell'Operazione e, più in particolare, alla cessione della totalità delle partecipazioni in "Contactlab S.p.A." (ivi incluse quelle rivenienti dall'aumento di capitale funzionale al conferimento del ramo "MailUp") e della totalità delle ulteriori partecipazioni (di seguito, la "Condizione Sospensiva"), entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2023 (duemilaventitré), il tutto per rispondere alla necessità pratica di modificare lo statuto sociale unicamente nell'ipotesi in cui l'Operazione dovesse perfezionarsi e per l'effetto determinare una modifica significativa dell'attività della Società, tenuto infatti conto che il citato ramo d'azienda e le Partecipazioni costituiscono una parte estremamente rilevante delle attività commerciali della Società, di talché Growens, per effetto del perfezionamento dell'Operazione, si troverebbe altresì a esercitare, in via di fatto e sostanziale, le attività tipiche delle holding di partecipazioni. Nel caso contrario, invece, di mancato perfezionamento dell'Operazione, Growens continuerebbe ad esercitare la medesima attività prima d'ora esercitata. In considerazione di ciò, la Condizione Sospensiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di Growens e, in quanto tale, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro trenta giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al perseguimento delle modifiche statutarie.

Alla luce della predetta Condizione Sospensiva, e salvo il caso di rinuncia alla medesima, le modifiche statutarie in esame, l'esercizio del diritto di recesso ed il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno dunque efficaci unicamente in ipotesi di perfezionamento della cessione delle Partecipazioni entro la detta data del 30 settembre 2023. Poiché le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea

Straordinaria comportano la ricorrenza del diritto di recesso ai termini sopra descritti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Al riguardo, poiché i titoli della Società sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto "della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni", non prevedendo lo Statuto il ricorso a diversi criteri.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione, appositamente redatta, cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione, considerato che la determinazione deve tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, ha ritenuto di avvalersi del supporto di un advisor indipendente, individuato nella società "CFO SIM S.p.A." (di seguito, semplicemente, "CFO"), che ha elaborato un parere valutativo, che poi il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprio. Le valutazioni effettuate da CFO sono state condotte in ottica c.d. stand alone, ossia in ipotesi di autonomia operativa della Società; l'analisi è stata inoltre condotta considerando la Società in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali mutamenti di gestione.

Ad esito delle considerazioni effettuate da CFO in merito alle tre metodologie di valutazione citate dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e suggerite dai "Principi Italiani di Valutazione" ai fini della valutazione delle azioni oggetto di recesso (ossia il metodo patrimoniale, il metodo reddituale e il metodo di mercato), si è ritenuto che il metodo di mercato rappresentasse il miglior indicatore per la stima del valore di liquidazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di applicare la metodologia di cui all'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile – sebbene non di diretta applicazione con riferimento alle società che non siano quotate su un mercato regolamentato – e pertanto di determinare il valore di liquidazione facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti la data del 2 (due) febbraio 2023 (duemilaventitré). Dall'applicazione del metodo di mercato il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, ritenuto di quantificare in euro 4,39 (quattro virgola trentanove) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Growens ai fini del recesso.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:—
"L'Assemblea Straordinaria di Growens S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, _____
_____ delibera _____

1. di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale come segue: _____

"La società ha per oggetto le seguenti attività: _____

(a) l'assunzione e gestione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, associazioni, consorzi, joint ventures o raggruppamenti temporanei di imprese, di qualunque natura, e quindi l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni per finalità di stabile investimento nonché la prestazione di servizi di varia natura per le imprese partecipate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la promozione commerciale e pubblicitaria di attività, prodotti o servizi aziendali; la consulenza organizzativa, gestionale ed amministrativa ed il coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo, informatico e gestionale delle relative attività; _____

(b) la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider); _____

(c) la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet; _____

(d) la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer; _____

(e) ogni altra attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti, ivi inclusa l'effettuazione di servizi di traduzione e l'organizzazione di eventi fieristici e convegni. _____

La società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui, ipotecari e non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie riservate." ; _____

2. di prevedere che l'efficacia delle modifiche all'art. 3 del vigente statuto sociale sia sospensivamente condizionata all'esecuzione della cessione delle partecipazioni sociali in "Contactlab S.p.A." e "Acumbamail S.L." (la "Condizione Sospensiva") entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2023 (duemilaventitré), essendo inteso che: _____

(i) la Condizione Sospensiva potrà essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima;

(ii) le dichiarazioni di recesso degli azionisti ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile saranno sospensivamente condizionate e, dunque, acquisteranno efficacia unicamente previo avveramento (o rinuncia, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini anzidetti) della Condizione Sospensiva;

3. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nessuno eccettuato o escluso, per dare completa ed integrale esecuzione alla deliberazione di cui al punto precedente nonché per apportare alla medesima e all'allegato statuto le aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra precisato - quindici soci, portatori di complessive 8.672.356 (ottomilioniseicentoseptantaduemilatrecentocinquantesi) azioni, rappresentanti il 56,34% (cinquantasei virgola trentaquattro per cento) del capitale.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellò dei soci intervenuti, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i quindici soci intervenuti, quali sopra individuati;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità degli intervenuti, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria **(proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti)**, il Presidente - come già riferito nella relazione del Consiglio di Amministrazione - ha precisato che il tema dipendeva dall'avvenuta ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 del 27 settembre 2021, e consisteva in una mera modifica formale dello statuto, sostituendo, cioè, la dizione "AIM Italia", tutte le volte in cui essa sia citata, con "Euronext Growth Milan" nonché le denominazioni di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor".

Lo statuto, dunque, verrà modificato quanto agli articoli 11, secondo e terzo comma, 14, primo e secondo comma, 14-bis, primo comma, 14-ter, primo, secondo e terzo comma, 15, primo, secondo e quinto comma, 18, secondo comma, 26, terzo, nono, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, 31, primo comma, come segue:

secondo e terzo comma dell'Articolo 11

- Trasferibilità e negoziazione delle azioni

(2) Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su

mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan").

(3) Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società."

primo e secondo comma dell'Articolo 14

- Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

(1) A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

(2) Qualesiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso."

primo comma dell'Articolo 14-bis

- Obbligo e diritto di acquisto

(1) A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l'art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo)."

primo, secondo e terzo comma dell'Articolo 14-ter

- Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

(1) La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve in-

formare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

(2) Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

(3) Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MI-FID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente."

primo, secondo e quinto comma dell'Articolo 15

- Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

(1) A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

(2) Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

(5) La società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 26), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata)."

secondo comma dell'Articolo 18

- Competenze dell'assemblea ordinaria

(2) Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 14-ter)."

terzo, nono, quindicesimo, sedicesimo

e diciassettesimo comma dell'Articolo 26

- Consiglio di Amministrazione

(3) Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "Amministratore Indipendente").

(9) Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

(15) Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva va-

lutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

(16) Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

(17) In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa."

primo comma dell'Articolo 31

- Sostituzione degli amministratori

(1) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor."

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria di "Growens S.p.A.",

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare lo statuto sociale - come precisato in narrativa - sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con la dizione "Euronext Growth Milan" nonché le denominazioni di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor";

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra precisato - quindici soci, portatori di complessive 8.672.356 (ottomilioneiseicentosettantaduemilatrecentocinquantesi) azioni, rappresentanti il 56,34% (cinquantasei virgola trentaquattro per cento) del capitale.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per interpellato dei soci intervenuti, il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: *tutti i quindici soci intervenuti, quali sopra individuati;*
- voti contrari: *nessuno;*
- astenuti: *nessuno.*

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità degli intervenuti, essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ha ringraziato gli intervenuti e chiuso i lavori assembleari alle ore undici, consegnandomi, affinché vengano allegati al verbale dell'assemblea,

- copia della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**, e della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione specificamente sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, nonché del parere del collegio sindacale e di quello della società di revisione in argomento, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le **lettere "C"** e **"D"**, e

- lo statuto aggiornato alla modifica testé da ultimo deliberata (ed immediatamente efficace con l'iscrizione nel registro delle imprese), che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "E"**, ai fini del relativo deposito nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice civile nonché quello aggiornato all'altra modifica (oggi deliberata ma sottoposta a condizione sospensiva e quindi ancora inefficace), che si allega al presente atto sotto la **lettera "F"**.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società.

Il presente atto:

- è stato scritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia, ed infine da me notaio completato a mano;

- occupa sedici pagine di quattro fogli;

- è stato sottoscritto da me notaio alle ore diciotto e minuti trenta.

F.to Mauro Boschiroli (impronta del sigillo)



Growens S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

9 marzo 2023 – unica convocazione

Growens S.p.A. – Via Pola n. 9, 20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA 01279550196



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GROWENS S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. ("**Growens**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del *business* "MailUp" e delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Autorizzazione assembleare al trasferimento a terzi del business "MailUp" e delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito all'autorizzazione assembleare funzionale alla realizzazione dell'operazione di cessione di (i) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Contactlab S.p.A. ("**Contactlab**") e la "**Partecipazione Contactlab**") e (ii) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Acumbamail S.L. ("**Acumba**") e la "**Partecipazione Acumba**" e, nel complesso, le "**Partecipazioni**") a Teamsystem S.p.A. ("**Acquirente**").

Come annunciato nel comunicato stampa diffuso in data 3 febbraio 2023, il 2 febbraio 2023 l'Operazione (come *infra* definita) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è stato sottoscritto tra la Società e l'Acquirente un contratto di compravendita disciplinante la predetta cessione ("**Accordo**").

Ai sensi dell'Accordo è previsto l'impegno di Growens a far sì che, preliminarmente al perfezionamento della cessione delle Partecipazioni, sia convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti di Contactlab per deliberare in merito a un aumento di capitale ("**Aumento di Capitale**") in via onerosa da liberarsi in natura mediante il conferimento da parte di Growens del ramo d'azienda relativo alla *business unit* "MailUp" organizzato per l'esercizio delle seguenti attività (il "**Ramo**"): (i) l'attività di Email Service Provider; (ii) l'attività di sviluppo, manutenzione e vendita di un software per il marketing, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (*Software-as-a-Service*) che consente agli utenti di (a) creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi, e (b) controllare i relativi report e rapporti di mailing; nonché (iii) l'attività di fornitura di servizi professionali e di consulenza relativi alle suddette applicazioni (l'**Aumento di Capitale**, unitamente con la cessione delle Partecipazioni, l'**Operazione**").

Il Ramo comprenderà altresì la partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella *sub-holding* danese MailUp Nordics A/S ("**Nordics**") in uno con la controllata operativa danese Globase International ApS (a sua volta totalitariamente detenuta da Nordics – "**Globase**").

L'Operazione che sarà perfezionata dalla Società determina un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, pertanto, – anche in conformità al disposto dell'articolo 18 dello statuto sociale di Growens – la stessa deve essere sottoposta all'approvazione degli azionisti della Società convocati in Assemblea.

Nel loro complesso le attività cedute ai sensi dell'Operazione concorrono per circa il 26% ai ricavi consolidati al 31 dicembre 2021 e contribuiscono con un Ebitda di Euro 3,1 milioni, pari al 60% dell'EBITDA consolidato alla medesima data. I predetti indicatori calcolati rispetto ai dati della relazione semestrale al 30 giugno 2022 rappresentano rispettivamente 25% ed il 93% dei ricavi e dell'EBITDA consolidati di gruppo.


Ai sensi della Scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la cessione contemplata dall'Operazione risulta superiore al 75% dell'indice di rilevanza del controvalore, risultando infatti tale indice pari al 107% della capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (i.e. al 30 giugno 2022, pari, a tale data, ad Euro 65,3 milioni).

Per tale motivo l'Operazione è sottoposta alla preventiva autorizzazione della convocanda Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società. L'ottenimento di tale approvazione è altresì previsto dall'Accordo quale condizione sospensiva al perfezionamento dell'Operazione.

Ai fini dell'approvazione assembleare, si forniscono di seguito le informazioni previste ai sensi dell'articolo 15 e della Scheda Quattro del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e la presente sezione costituisce la relazione richiesta ai sensi di tali disposizioni regolamentari.

Informazioni sull'Operazione

L'Accordo, sottoscritto in data 2 febbraio 2023, prevede che il trasferimento delle Partecipazioni (il "**Closing**") si perfezioni una volta che si siano verificate (o che siano rinunciate) alcune condizioni sospensive, tra cui (i) l'ottenimento



dei nulla osta, da parte delle competenti autorità italiane e spagnole, previsti ai sensi della normativa vigente in materia di c.d. "Golden Power" nonché del nulla osta previsto ai sensi della normativa Antitrust, (ii) il compimento delle attività propedeutiche necessarie ai fini dell'Aumento di Capitale e del conferimento del Ramo (iii) l'ottenimento del voto favorevole dell'assemblea ordinaria della Società, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, determinando l'Operazione un "*cambiamento sostanziale del business*" della Società nonché (iv) l'ottenimento del voto favorevole dell'assemblea straordinaria della Società in merito alla modifica dell'oggetto sociale della Società volta all'introduzione dell'attività tipica delle *holding* di partecipazioni.

L'Accordo prevede inoltre dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società rispetto alle società oggetto di cessione e al Ramo usuali per questa tipologia di operazioni, nonché le relative clausole di indennizzo in favore dell'Acquirente e mitigazione dell'eventuale indennizzo a beneficio della Società quali, a titolo esemplificativo, soglie di *de-minimis*, franchigia e *cap*.

Una volta perfezionato il Closing dell'Operazione, la Società sarà soggetta ad obblighi di non concorrenza e non sollecitazione per un periodo di 3 anni dal Closing rispetto alle attività svolte da Contactlab, Acumba e Globase, nei termini previsti dall'Accordo.

Descrizione delle attività oggetto di cessione nell'Operazione

Le società Contactlab (considerando compreso nel perimetro della stessa il Ramo, inclusivo – come sopra precisato – della partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella *sub-holding* danese Nordics in uno con la controllata operativa danese Globase) e Acumba, le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, svolgono, *inter alia*, le seguenti attività: (i) l'attività di Email Service Provider; (ii) l'attività di sviluppo, manutenzione e vendita di un software per il marketing, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (*Software-as-a-Service*) che consente agli utenti di (a) creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi, e (b) controllare i relativi report e rapporti di mailing; nonché (iii) l'attività di fornitura di servizi professionali e di consulenza, anche attraverso un'agenzia di *marketing*, relativi alle suddette applicazioni.

Ai fini dell'Operazione e delle usuali previsioni contrattuali la Società ha fornito all'Acquirente taluni dati di pre-chiusura del Ramo rispetto ai quali la Società ha ottenuto debita assistenza da parte di BDO. Tali dati, desunti dalla contabilità generale di Growens, Acumba e Contactlab (inclusa nel perimetro per l'intero esercizio 2022), mostrano, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ricavi pro-forma pari a Euro 30,7 milioni ed un margine EBITDA pro-forma pari a Euro 5,9 milioni. Tali dati sono comunicati a meri fini informativi e non risultano comparabili con quanto più sopra riportato, in quanto comprendono, tra l'altro, gli aggiustamenti previsti dall'Accordo ai fini dell'Operazione e i dati di Contactlab per l'intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, anziché la parte consolidata da Growens ai sensi dei principi contabili ad essa applicabili.

Il valore delle attività oggetto di cessione

Secondo quanto previsto dall'Accordo, il prezzo complessivo da corrispondersi da parte dell'Acquirente a Growens per il trasferimento delle Partecipazioni (il "**Corrispettivo**") è stato contrattualmente stabilito tra le parti in complessivi Euro 70 milioni, in via provvisoria e pertanto soggetto agli aggiustamenti parimenti contrattualmente stabiliti, come segue.

Quanto alla Partecipazione Contactlab (considerando compreso nel perimetro della stessa il Ramo):

- Euro 56 milioni; più o meno
- la posizione finanziaria netta di Contactlab alla data del Closing; più o meno
- la differenza tra il capitale circolante netto di Contactlab alla data del Closing rispetto a un *target* concordato tra le parti.

Quanto alla Partecipazione Acumba:

- Euro 14 milioni; più o meno
- la posizione finanziaria netta di Acumba alla data del Closing; più o meno
- la differenza tra il capitale circolante netto di Acumba alla data del Closing rispetto a un *target* concordato tra le parti.

Il Corrispettivo, da versarsi al Closing, sarà determinato sulla base di una stima della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto – di Contactlab, Acumba e Globase – e successivamente sarà soggetto ad un eventuale



aggiustamento sulla base dei valori effettivi dei predetti dati finanziari alla data del Closing che saranno verificati tra le parti nei termini previsti dall'Accordo.

Alla data del Closing Growens e l'Acquirente sottoscriveranno un accordo di deposito vincolato ai sensi del quale, in considerazione delle disposizioni di cui all'Accordo relative agli obblighi di indennizzo di Growens ivi contemplati, l'Acquirente e Growens designeranno un c.d. *escrow agent* quale depositario di una porzione del Corrispettivo impartendo allo stesso precise istruzioni per il relativo svincolo in favore di Growens oppure dell'Acquirente, a seconda del caso.

L'effetto dell'Operazione sulla Società

Una volta perfezionato l'accordo, l'effetto per la Società sarà quello di una maggiore concentrazione di risorse finanziarie e di capitale umano, che il *management* intende destinare principalmente allo sviluppo della *business unit* BEE, che svolge attività di sviluppo e commercializzazione di soluzioni di *content design*, e alla creazione di un ritorno per gli *stakeholder*.

L'utilizzo previsto dei proventi della vendita

Per quanto attiene all'utilizzo dei proventi dell'Operazione si segnala che gli stessi saranno utilizzati per sostenere la crescita futura del Gruppo, con particolare focalizzazione anche sullo sviluppo della *business unit* BEE, che svolge attività di sviluppo e commercializzazione di soluzioni di *content design*, per linee sia interne sia esterne, nonché per generare un ritorno per gli *stakeholder*.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare l'Operazione, che determina un cambiamento sostanziale del business ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Euronext Growth Milan, così come descritta in narrativa e dettagliatamente rappresentata nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere, necessario o anche solo opportuno per dare attuazione alla presente delibera e provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and a central logo consisting of a stylized 'G' inside a circle.

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere e deliberare in merito alla modifica dell'oggetto sociale introducendo (con l'intento di ampliare gli scopi sociali) l'attività tipica delle *holding* di partecipazioni, consistente nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese con finalità di valorizzazione degli investimenti effettuati.

Come già indicato nella presente relazione con riferimento all'argomento in parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti, la Società intende perfezionare una complessiva operazione avente ad oggetto la cessione a Teamsystem S.p.A. (l'"**Acquirente**") delle partecipazioni totalitarie detenute nelle società controllate (i) Contactlab S.p.A. ("**Contactlab**" e la "**Partecipazione Contactlab**") e (ii) Acumbamail SL ("**Acumba**" e la "**Partecipazione Acumba**" e, nel complesso, le "**Partecipazioni**"), previo conferimento in Contactlab, a fronte di un apposito aumento di capitale sociale da liberarsi in natura, del ramo d'azienda relativo alla *business unit* "MailUp" (nel complesso, l'"**Operazione**"). Il predetto ramo d'azienda comprenderà altresì la partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella *sub-holding* danese MailUp Nordics A/S ("**Nordics**") in uno con la controllata operativa danese Globase International ApS (a sua volta totalitariamente detenuta da Nordics – "**Globase**").

Nel più ampio contesto della (e subordinatamente alla) Operazione – e, più in particolare, anche per effetto del predetto conferimento – il Consiglio di Amministrazione, pur essendo l'assunzione di partecipazioni già prevista dallo statuto sociale (seppure in via solo strumentale), ritiene opportuno (i) valorizzare adeguatamente l'attività che Growens si troverà effettivamente a porre in essere in futuro e, di conseguenza, (ii) proporre l'ampliamento del suo oggetto sociale al fine di ricomprendere specificatamente tra le attività caratteristiche della stessa (e non più solo in via del tutto strumentale) anche l'attività di "*assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento*" con l'obiettivo altresì di rendere maggiormente chiara l'identità della Società di c.d. "*holding mista*" in grado, dunque, di svolgere sia attività propriamente di *holding* sia attività operativa in alcuni settori specifici ed in sostanziale continuità con il passato.

Detta modifica si pone, dunque, in linea con le prospettive di Growens ed è funzionale a riflettere al meglio lo scopo e le attività che saranno da essa concretamente perseguite in futuro. Infatti, in aggiunta alle attività connesse allo sviluppo di applicazioni e servizi per il *content design* e per il *predictive marketing*, successivamente al perfezionamento dell'Operazione, il *core business* della Società sarà rappresentato altresì dalla detenzione di partecipazioni in società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, il tutto a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla variazione dell'oggetto sociale comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società. Pertanto, ove approvate, attribuiscono agli azionisti che non concorrano all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, co. 1, lett. a), del codice civile.

In considerazione della correlazione tra l'Operazione e la modifica dell'oggetto sociale volta all'introduzione dell'attività tipica di *holding* di partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare le modifiche statutarie proposte al perfezionamento dell'Operazione e, più in particolare, alla cessione della totalità delle Partecipazioni Contactlab (ivi incluse, per chiarezza, quelle rivenienti dall'aumento di capitale funzionale al conferimento del ramo "MailUp") e della totalità delle ulteriori Partecipazioni (la "**Condizione Sospensiva**"), entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la previsione della Condizione Sospensiva rappresenti lo strumento giuridico opportuno per rispondere alla necessità pratica di modificare lo statuto sociale unicamente nell'ipotesi in cui l'Operazione dovesse perfezionarsi e per l'effetto determinare una modifica significativa dell'attività della Società, tenuto infatti conto che il citato ramo d'azienda e le Partecipazioni costituiscono un parte estremamente rilevante delle attività commerciali della Società, di talché Growens, – per effetto del perfezionamento dell'Operazione – si troverebbe altresì a esercitare, in via di fatto e sostanziale, le attività tipiche delle *holding* di partecipazioni. Nel caso contrario invece di mancato perfezionamento dell'Operazione, Growens continuerebbe ad esercitare la medesima attività prima d'ora esercitata.

In considerazione di ciò, la Condizione Sospensiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di Growens e, in quanto tale, potrà essere rinunciata, in tutto o in parte, dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla



verifica del mancato avveramento della medesima, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al perseguimento delle modifiche statutarie.

Alla luce della predetta Condizione Sospensiva e salvo il caso di rinuncia, in tutto o in parte, alla medesima, le modifiche statutarie in esame, l'esercizio del diritto di recesso e, dunque, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno dunque efficaci unicamente in ipotesi di perfezionamento della cessione delle Partecipazioni entro la data del 30 settembre 2023.

La Società comunicherà tempestivamente al mercato, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet www.growens.io, l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Sospensiva (e, se del caso, la rinuncia, totale o parziale, della stessa).

Valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso

Poiché le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria comportano la ricorrenza del diritto di recesso ai termini sopra descritti, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società.

Al riguardo, poiché i titoli della Società sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (i.e. Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto "della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni", non prevedendo lo Statuto il ricorso a diversi criteri.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione cui si fa rinvio, il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo che la determinazione deve tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nella società CFO SIM S.p.A. ("CFO"), che ha elaborato un parere valutativo. Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e fatto proprie le valutazioni e le conclusioni espresse da CFO nell'ambito di tale parere.

Secondo la migliore prassi valutativa, le valutazioni effettuate da CFO sono state condotte in ottica c.d. *stand alone*, ossia in ipotesi di autonomia operativa della Società ed ignorando l'impatto di eventuali costi straordinari derivanti dall'Operazione ovvero gli impatti fiscali, contabili, finanziari e/o operativi dell'Operazione sul gruppo Growens, così come dei benefici attesi dalle decisioni che comportano il diritto di recesso. L'analisi è stata inoltre condotta considerando la Società in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali mutamenti di gestione.

Ad esito delle considerazioni effettuate da CFO in merito alle tre metodologie di valutazione citate dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e suggerite dai "Principi Italiani di Valutazione" ai fini della valutazione delle azioni oggetto di recesso, ossia il metodo patrimoniale, il metodo reddituale e il metodo di mercato, si è ritenuto che il metodo di mercato rappresentasse il miglior indicatore per la stima del valore di liquidazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di applicare la metodologia di cui all'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile – sebbene non di diretta applicazione con riferimento alle società che non siano quotate su un mercato regolamentato – e pertanto di determinare il valore di liquidazione facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei 6 mesi precedenti la data del 2 febbraio 2023. Dall'applicazione del metodo di mercato il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, ritenuto di quantificare in euro 4,39 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Growens ai fini del recesso.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437, comma 1, del codice civile, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci di Growens che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-bis, commi 2 e 3, del TUF si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-



sexies, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria di Growens chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo di lettera raccomandata, presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data di avveramento delle Condizioni Sospensive.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, le azioni saranno preliminarmente offerte in opzione agli altri soci ed eventualmente collocate presso terzi. Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e a disposizione del pubblico presso la sede legale di Growens (Milano (MI), Via Pola n. 9) e consultabile sul sito internet della Società www.growens.io.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di modificare l'articolo 3 dello Statuto Sociale come segue:*

Testo attuale	Nuova formulazione
Art. 3 La società ha per oggetto le seguenti attività: - la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità,	Art. 3 La società ha per oggetto le seguenti attività: (a) l'assunzione e gestione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, associazioni, consorzi, joint ventures o raggruppamenti temporanei di imprese, di qualunque natura e quindi l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni per finalità di stabile investimento nonché la prestazione di servizi di varia natura per le imprese partecipate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la promozione commerciale e pubblicitaria di attività, prodotti o servizi aziendali; la consulenza organizzativa, gestionale ed amministrativa ed il coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo, informatico e gestionale delle relative attività; (b) la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information



progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);

- la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;
- la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;
- attività complementari, affini o comunque connesse con le precedenti;
- l'effettuazione di servizi di traduzione;
- l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari ed immobiliari, e – purché non in via prevalente né nei confronti del pubblico – finanziarie, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale e pertanto – in via meramente esemplificativa – può:

- assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi comunque una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale di cui sopra;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche – purché nell'interesse sociale – a favore di terzi.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti dalla società

communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);


(c) la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;

(d) la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;

(e) ogni altra attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti ivi inclusa l'effettuazione di servizi di traduzione e l'organizzazione di eventi fieristici e convegni;

La società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché, compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie riservate.

2. di prevedere che l'efficacia delle modifiche all'art. 3 del vigente statuto sociale sia sospensivamente condizionata all'esecuzione della cessione delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A. e Acumbamail S.L. (la "Condizione Sospensiva") entro e non oltre il 30 settembre 2023, essendo inteso che:



- (i) *la Condizione Sospensiva potrà essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima;*
 - (ii) *le dichiarazioni di recesso degli azionisti ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile saranno sospensivamente condizionate e, dunque, acquisteranno efficacia unicamente previo avveramento (o rinuncia, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini anzidetti) della Condizione Sospensiva;*
- 3. *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nessuno eccettuato o escluso, per dare completa ed integrale esecuzione alla deliberazione di cui al punto precedente nonché per apportare alla medesima e all'allegato statuto le aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*



Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere a deliberare in merito alle modifiche statutarie conseguenti alla ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 del 27 settembre 2021.

Vi proponiamo pertanto una mera modifica formale dello statuto sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con "Euronext Growth Milan" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor".

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Straordinaria di Growens S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera


1. *di modificare lo statuto sociale sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con la dizione "Euronext Growth Milan" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" o "Nomad" con "Euronext Growth Advisor";*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese."*

• • •

Milano, 22 febbraio 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(f.to Matteo Monfredini)





Growens S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE
AZIONI DI GROWENS S.p.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI
DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE**

Milano, 22 febbraio 2023

Growens S.p.A. – Via Pola n. 9, 20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA 01279550196

[Illegible text and signature]

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains text, including "IN CASO DI RECESSO" and "BOSCHIROLO". The signature is written in black ink and appears to be "G. G. G. G."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI GROWENS S.p.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

la presente relazione viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. ("Growens" o la "Società") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 2 febbraio 2023, di sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società la proposta di modifica dello statuto volta all'ampliamento dell'oggetto sociale e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

1. Premesse, descrizione delle modifiche statutarie e finalità della relazione

In data 2 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'operazione di cessione di (i) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Contactlab S.p.A. ("Contactlab" e la "Partecipazione Contactlab") e (ii) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Acumbamail S.L. ("Acumba" e la "Partecipazione Acumba" e, nel complesso, le "Partecipazioni") a Teamsystem S.p.A. (l'"Acquirente"). In pari data, è stato sottoscritto tra la Società e l'Acquirente un contratto di compravendita disciplinante la predetta cessione (l'"Accordo").

Ai sensi dell'Accordo, il perfezionamento della cessione delle Partecipazioni è subordinato, tra le altre cose, al conferimento in Contactlab – da eseguirsi nell'ambito di un aumento di capitale sociale in natura (l'"Aumento di Capitale") – del ramo d'azienda di Growens relativo alla *business unit* "MailUp" organizzato per l'esercizio delle seguenti attività (il "Ramo"): (i) l'attività di Email Service Provider; (ii) l'attività di sviluppo, manutenzione e vendita di un *software* per il *marketing*, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (*Software-as-a-Service*) che consente agli utenti di (a) creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi, e (b) controllare i relativi *report* e rapporti di *mailing*; nonché (iii) l'attività di fornitura di servizi professionali e di consulenza relativi alle suddette applicazioni (il "Conferimento" e, unitamente alla cessione delle Partecipazioni, l'"Operazione").

Il Ramo comprenderà altresì la partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella *sub-holding* danese MailUp Nordics A/S ("Nordics") in uno con la controllata operativa danese Globase International ApS (a sua volta totalitariamente detenuta da Nordics – "Globase").

Per una descrizione più approfondita dell'Operazione si rinvia alla relazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in pari data con la presente relazione.

Nel più ampio contesto della (e subordinatamente alla) Operazione – e, più in particolare, anche per effetto del Conferimento – il Consiglio di Amministrazione, pur essendo l'assunzione di partecipazioni già prevista dallo statuto sociale (seppure in via solo strumentale), ritiene opportuno (i) valorizzare adeguatamente l'attività che Growens si troverà effettivamente a porre in essere in futuro e, di conseguenza, (ii) proporre l'ampliamento del suo oggetto sociale al fine di ricomprendere specificatamente tra le attività caratteristiche della stessa (e non più solo in via del tutto strumentale) anche l'attività di "assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento" con l'obiettivo altresì di rendere maggiormente chiara l'identità della Società di c.d. "holding mista" in grado, dunque, di svolgere sia attività propriamente di *holding* sia attività operativa in alcuni settori specifici ed in sostanziale continuità con il passato.

Detta modifica si pone, dunque, in linea con le prospettive di Growens ed è funzionale a riflettere al meglio lo scopo e le attività che saranno da essa concretamente perseguite in futuro. Infatti, in aggiunta alle attività connesse allo sviluppo di applicazioni e servizi per il *content design* e per il *predictive marketing*, successivamente al perfezionamento dell'Operazione, il *core business* della Società sarà rappresentato altresì dalla detenzione di partecipazioni in società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, il tutto a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla variazione dell'oggetto sociale comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società. Pertanto, ove approvate, attribuiscono agli azionisti che non concorrano all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, co. 1, lett. a), del codice civile.



In considerazione della correlazione tra l'Operazione e la modifica dell'oggetto sociale volta all'introduzione dell'attività tipica di *holding* di partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare le modifiche statutarie proposte al perfezionamento dell'Operazione e, più in particolare, alla cessione della totalità delle Partecipazioni Contactlab (ivi incluse, per chiarezza, quelle rivenienti dall'Aumento di Capitale) e della totalità delle ulteriori Partecipazioni (la "Condizione Sospensiva"), entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Alla luce della predetta Condizione Sospensiva e salvo il caso di rinuncia, in tutto o in parte, alla medesima, le modifiche statutarie in esame, l'esercizio del diritto di recesso e, dunque, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno dunque efficaci unicamente in ipotesi di perfezionamento della cessione delle Partecipazioni entro la data del 30 settembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la previsione della Condizione Sospensiva rappresenti lo strumento giuridico opportuno per rispondere alla necessità pratica di modificare lo statuto sociale unicamente nell'ipotesi in cui l'Operazione dovesse perfezionarsi e per l'effetto determinare una modifica significativa dell'attività della Società, tenuto infatti conto che il Ramo e le Partecipazioni costituiscono un parte estremamente rilevante delle attività commerciali della Società, di talché Growens, – per effetto del perfezionamento dell'Operazione – si troverebbe altresì a esercitare, in via di fatto e sostanziale, le attività tipiche delle *holding* di partecipazioni. Nel caso contrario invece di mancato perfezionamento dell'Operazione, Growens continuerebbe ad esercitare la medesima attività prima d'ora esercitata.

In considerazione di ciò, la Condizione Sospensiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di Growens e, in quanto tale, potrà essere rinunciata, in tutto o in parte, dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento delle medesime, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al perseguimento delle modifiche statutarie.

La Società comunicherà tempestivamente al mercato, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet www.growens.io, l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Sospensiva (e, se del caso, la rinuncia, totale o parziale, della stessa).

Alla luce di tutto quanto precede, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società, oggetto della presente relazione.

2. Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto *"della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.


Poiché, a oggi, le azioni di Growens sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**") e, dunque, non sono quotate su un mercato regolamentato, non trova diretta applicazione il disposto di cui all'art. 2437-ter, co. 3, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione rileva, inoltre, che lo statuto sociale di Growens non stabilisce criteri diversi per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società, ai sensi dell'art. 2437-ter, co. 4, del codice civile.

Ciò premesso, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni della società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un *advisor* indipendente, individuato nella società CFO SIM S.p.A. ("**CFO**"), il quale ha predisposto e rilasciato, in data 2 febbraio 2023, un apposito parere valutativo a tal fine.

Le valutazioni effettuate da CFO sono state condotte in ottica c.d. *stand alone*, ossia in ipotesi di autonomia operativa della Società ed ignorando l'impatto di eventuali costi straordinari derivanti dall'Operazione ovvero gli impatti fiscali, contabili, finanziari e/o operativi dell'Operazione sul gruppo Growens, così come dei benefici attesi delle decisioni che comportato il diritto di recesso. L'analisi è stata inoltre condotta considerando la Società in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali mutamenti di gestione.

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2437-ter, co. 1, del codice civile e alle indicazioni suggerite dai "Principi Italiani di Valutazione", CFO ha provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società secondo il metodo patrimoniale, il metodo reddituale e il metodo di mercato e ha svolto le seguenti considerazioni:



- **Metodo patrimoniale:** sulla base del metodo del patrimonio netto (che presuppone che il valore dell'azienda corrisponda al valore del patrimonio netto contabile al netto delle rettifiche di valore dei beni che compongono il patrimonio aziendale, del relativo effetto fiscale e dei beni immateriali d'impresa, formati internamente e non rappresentati in bilancio (c.d. *intangible asset*)), CFO ha ritenuto che, seppur in assenza di rettifiche e valutazioni analitiche degli *intangible asset* e senza che sia stata predisposta una situazione patrimoniale a data recente, il valore unitario di liquidazione delle azioni di Growens sia pari a Euro 1,13. Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche della Società, della composizione dei suoi *asset*, delle potenzialità di crescita non pienamente espresse dagli attuali valori patrimoniali, CFO ha ritenuto che tale metodo non sia rappresentativo del reale valore delle azioni e, al contrario, lo sottostimi considerevolmente.
- **Metodo reddituale:** CFO ha ritenuto di applicare, in luogo di un metodo reddituale "classico" (basato essenzialmente sulla capitalizzazione del reddito netto distribuibile di lungo periodo e maggiormente adeguato nelle situazioni aziendali stabilizzate), il metodo "*Discounted Cash Flow – DCF*" in quanto maggiormente in grado di tenere conto dei risultati variabili nel tempo e di mettere in risalto ulteriori profili di analisi, quali, ad esempio, variazioni consistenti di capitale circolante. L'applicazione di tale metodo è stata effettuata basandosi sul *consensus* delle Equity Research e non su un piano economico-finanziario aggiornato della Società, in considerazione dell'attuale situazione di incertezza macroeconomica e, dunque, i risultati ottenuti, ad avviso di CFO, sono da considerarsi indicativi e forniti a solo scopo di riscontro valutativo. Tenuto conto di quanto precede, attraverso l'applicazione del metodo DCF, CFO ha determinato il valore di liquidazione delle azioni nell'intervallo di Euro 4,34 ed Euro 4,62 per azione.
- **Metodo di mercato:** il metodo di mercato presuppone che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenti un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime. Al riguardo, CFO rileva che, nonostante le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e non su un mercato regolamentato) l'andamento del corso azionario del titolo registrato nel corso degli ultimi 6 mesi appare sufficiente a garantire che il prezzo delle azioni rifletta l'andamento gestionale e finanziario del gruppo Growens e, pertanto, il valore di liquidazione delle medesime. L'orizzonte temporale di 6 mesi appare, ad avviso di CFO, sufficientemente ampio per assorbire le informazioni e gli eventi rilevanti sulla Società e sul contesto macroeconomico. Alla luce di ciò, CFO ritiene che non ci siano elementi tali per discostarsi dalla metodologia indicata dall'art. 2437-ter, co. 3, del codice civile, nonostante detta disposizione non trovi diretta applicazione. Pertanto, secondo quanto ritenuto da CFO, la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nei 6 mesi precedenti la data del 2 febbraio 2023 rappresenta il migliore indicatore per la stima del valore di liquidazione delle azioni della medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il parere valutativo predisposto da CFO, ritiene di condividerla e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

A completamento delle considerazioni sopra svolte, si osserva inoltre che la recente modifica dell'art. 2441, co. 4, del codice civile, in tema di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ha preso espressamente in considerazione il valore di mercato delle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (come Euronext Growth Milan), attribuendo maggiore rilevanza a detto metodo valutativo in relazione a società come Growens. Anche sulla base di detto assunto, il Consiglio ritiene dunque che il metodo maggiormente idoneo per apprezzare il valore "reale" delle azioni sia costituito dalla verifica del valore di borsa dell'azione in un adeguato arco temporale di negoziazione delle azioni.

3. Determinazione del valore di recesso

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di determinare il valore di liquidazione delle azioni facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei 6 mesi precedenti la data del 2 febbraio 2023 e, pertanto, di quantificare in Euro 4,39 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Growens ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

4. Difficoltà di valutazione

Considerato quanto sopra esposto, le considerazioni e valutazioni svolte da CFO e l'oggettività dei dati utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

5. Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437, co. 1, del codice civile, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, co. 2 e 3, del d. lgs. 58/1998 (il "TUF"), si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Growens chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.growens.io.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data in cui la deliberazione assembleare sarà divenuta efficace e, pertanto, dalla data di avveramento (ovvero rinuncia) della Condizione Sospensiva (il "**Termine di Decadenza**"). La Società darà immediatamente notizia dell'avveramento (ovvero della rinuncia) della Condizione Sospensiva mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito *internet*.

Ai sensi di legge, la Dichiarazione di Recesso deve essere inviata alla Società unicamente a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: **Growens S.p.A.** – Via Pola n. 9 – 20124 Milano (MI). Si rammenta, quindi, che ai sensi di legge non solo validi metodi alternativi di esercizio del diritto di recesso anche a mezzo di posta elettronica (anche certificata).

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con l'obiettivo di facilitare i diritti dei soci recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo legal@pec.growens.io e/o posta elettronica ordinaria all'indirizzo legal@growens.io. Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società esclusivamente (ed a pena di inammissibilità) a mezzo lettera raccomandata.


La Dichiarazione di Recesso dovrà recare obbligatoriamente ed a pena di decadenza le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Fermo restando quanto precede, si ricorda che, in considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni di Growens, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante, tra le altre cose, la disciplina dell'attività di gestione accentrata (il "**Provvedimento Unico**"). Pertanto, gli azionisti di Growens che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di detta comunicazione a Growens entro il Termine di Decadenza.

La comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di Growens in relazione alle quali venga esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'assemblea straordinaria che dovesse approvare le modifiche statutarie sopra descritte, fino alla data di esercizio del diritto di recesso ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione;



- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Growens in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'azionista recedente dovrà trasmettere a Growens, entro il Termine di Decadenza, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate con modalità diverse dalla lettera raccomandata ovvero inviate oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Gli azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento Unico (*i.e.*, le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'aveute diritto) non possono essere cedute. Pertanto, dette azioni saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo la procedura prevista dall'art. 2437-*quater* del codice civile di seguito illustrata.

Anzitutto, gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (**"Offerta in Opzione"**). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente registro delle imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan.

I soci di Growens che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inopiate. Qualora il numero delle azioni di Growens per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di Growens rimaste inopiate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di Growens oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Growens comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa resi disponibili sul sito internet all'indirizzo www.growens.io, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente registro delle imprese ai sensi di legge. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori della Società potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, co. 4, del codice civile.

In caso di mancato collocamento ai sensi di quanto precede entro 180 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, co. 3, del codice civile.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun socio recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o acquistate da Growens, saranno



effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet www.growens.io.

* * *

La presente relazione, unitamente al parere del collegio sindacale e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Growens (Milano (MI), Via Pola n. 9) ed è consultabile sul sito internet della società www.growens.io.

Milano, 22 febbraio 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Matteo Monfredini)

Allegati

- Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, co. 2, del codice civile;
- Relazione di BDO Italia S.p.A., quale società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, co. 2, del codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monfredini', is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text and a central emblem.

Parere del Collegio Sindacale di Growens S.p.A. ex art. 2437 - ter c.c.
sul diritto di recesso per modifica dell'oggetto sociale

L'Organo Amministrativo ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria di Growens S.p.A., dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via fra di loro disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, perché procedano alla convocazione, in conformità a quanto deliberato, con piena facoltà di determinare l'ora dell'adunanza, la data di seconda convocazione, fissarne il relativo ordine del giorno e predisporre tutta la documentazione a ciò funzionale e/o necessaria, per deliberare, tra l'altro, in merito alla modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale con la variazione dell'oggetto sociale comportante un cambiamento significativo dell'attività della Società.

In caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea degli azionisti, verrà modificato significativamente l'oggetto sociale (ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a) del codice civile), conseguentemente i soci che non avranno concorso alla deliberazione avranno diritto di recedere, ai sensi ed in ottemperanza degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Nello specifico, l'art. 2437 ter c.c. "Criteri di determinazione del valore delle azioni" prevede che:

- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma);
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti (2° comma);
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (4° comma).

Codesto Collegio Sindacale ha quindi vigilato sul rispetto del dettato normativo e, al pari della società di revisione BOO Italia S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni ritratte, ha emesso il proprio Parere di legge, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie dell'art. 2437 ter c.c..

L'Organo Amministrativo di Growens S.p.A., nella "Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Growens S.p.A. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno" destinata agli azionisti, espone ampiamente le motivazioni che, a suo avviso, comportano l'introduzione nello Statuto Sociale della modifica dell'oggetto sociale. La Società intende infatti perfezionare una complessiva operazione avente ad oggetto tra l'altro la cessione del ramo d'azienda relativo alla business unit MailUp, oltre alle partecipazioni in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A.S. e la sua controllata Globase International A.p.S., tutte di proprietà di Growens S.p.a.: in conseguenza di ciò diventa necessario ed opportuno proporre l'ampliamento del suo oggetto sociale al fine di ricomprendere specificatamente tra le attività caratteristiche della stessa (e non più solo in via del tutto strumentale) anche l'attività di "assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento" con l'obiettivo altresì di rendere maggiormente chiara l'identità della Società di c.d. "holding mista" in grado, dunque, di svolgere sia attività propriamente di holding sia attività operativa in alcuni settori specifici ed in sostanziale continuità con il passato. Viene inoltre giustificata l'apposita condizione sospensiva a cui è subordinata la predetta modifica statutaria: in considerazione della correlazione tra la suddetta operazione e la modifica dell'oggetto sociale volta all'introduzione dell'attività tipica di holding di partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare la modifica statutaria proposta al perfezionamento dell'operazione e, più in particolare, alla cessione della totalità delle Partecipazioni Contactlab (ivi incluse, per chiarezza, quelle rivenienti dall'aumento di capitale funzionale al conferimento del ramo "MailUp") e della totalità delle ulteriori Partecipazioni entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Sotto questi profili il Collegio Sindacale non può che confermare la liceità dell'articolata deliberazione proposta.



Sempre l'Organo Amministrativo di Growens S.p.A. nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di Growens S.p.A. in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile" descrive ulteriormente l'operazione proposta, con necessario focus sulla scelta del criterio di determinazione del valore delle azioni, sulla definizione del valore puntuale di liquidazione, sui termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso e sulla procedura di liquidazione dei titoli azionari.

Occorre specificare che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni della società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un Advisor indipendente, individuato nella società CFO SIM S.p.A. ("CFO"), il quale ha predisposto e rilasciato, in data 2 febbraio 2023, un apposito parere valutativo a tal fine. Le valutazioni effettuate da CFO sono state condotte in ottica c.d. stand alone, ossia in ipotesi di autonomia operativa della Società ed ignorando l'impatto di eventuali costi straordinari derivanti dall'Operazione ovvero gli impatti fiscali, contabili, finanziari e/o operativi dell'operazione sul gruppo Growens, così come dei benefici attesi delle decisioni che comportano il diritto di recesso. L'analisi è stata inoltre condotta considerando la Società in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali mutamenti di gestione. Le conclusioni cui è giunto l'Advisor, che ha peraltro preso in considerazione anche due altri metodi di valutazione e precisamente il metodo patrimoniale (basato sul presupposto che il valore dell'azienda corrisponda al valore del patrimonio netto contabile) ed il metodo reddituale (basato essenzialmente sulla capitalizzazione del reddito netto distribuibile di lungo periodo), sono che il metodo di mercato (che presuppone che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenti un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime) sia attendibile e quindi preferibile.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il parere valutativo predisposto da CFO, ha ritenuto di condividerlo e farne proprie le valutazioni e le conclusioni. In particolare gli amministratori, sulla base della metodologia condivisa con il proprio Advisor — media ponderata dei prezzi di chiusura della azioni Growens nel semestre antecedente la data del 2 febbraio 2023 - e dei documenti e dati ivi presentati, hanno provveduto ad individuare in Euro 4,39 il valore di liquidazione delle azioni di Growens ed hanno messo a nostra disposizione la documentazione utile alla redazione del nostro parere ex art. 2437 ter 2° comma c.c..

Il nostro parere viene pertanto espresso sull'idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e scelte adottati dall'Organo Amministrativo ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni, corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di chiusura su Euronext Growth Milan nel semestre di osservazione. Il Collegio Sindacale, nell'esaminare i principi illustrati dagli amministratori, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori.

Il Collegio Sindacale, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti nella *RELAZIONE ILLUSTRATIVA* e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuto il soggetto incaricato della Revisione Legale, esprime il proprio parere favorevole al valore di riferimento individuato dagli amministratori, ritenendolo coerente con il dettato normativo, le disposizioni statutarie e con le premesse poste a base della scelta del suo criterio di determinazione.

Gli amministratori, sebbene le azioni della Società non siano ammesse a quotazione su di un mercato regolamentato ma sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" e pertanto non trovi diretta applicazione il disposto dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile (a norma del quale il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi), ai fini della determinazione del valore di liquidazione considerano opportuno l'andamento dei corsi



delle azioni Growens su Euronext Growth Milan che rappresenterebbe la metodologia di valutazione più adeguata al fine di rispecchiare il reale valore di mercato delle azioni, cosa che invece non si riuscirebbe ad ottenere dagli ulteriori metodi patrimoniali/reddituali. A completamento delle considerazioni sopra svolte, si osserva inoltre che la recente modifica dell'art. 2441, co. 4, del codice civile, in tema di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ha preso espressamente in considerazione il valore di mercato delle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (come Euronext Growth Milan), attribuendo maggiore rilevanza a detto metodo valutativo in relazione a società come Growens. Anche sulla base di detto assunto, gli amministratori ritengono dunque che il metodo maggiormente idoneo per apprezzare il valore "reale" delle azioni sia costituito dalla verifica del valore di borsa dell'azione in un adeguato arco temporale di negoziazione delle azioni.

Alla luce di quanto precede, gli Amministratori — tenuto conto del disposto di legge il quale prevede che gli amministratori debbano tenere conto "della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni" — hanno dunque basato le proprie valutazioni sulla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni Growens nei sei mesi antecedenti il 2 febbraio che porta ad una determinazione di tale valore di liquidazione in Euro 4,39 per azione.

Il Collegio Sindacale ha quindi richiesto ed ottenuto l'estrazione dei dati dagli amministratori da cui emerge che la media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni su Euronext Growth Milan nel periodo di riferimento 1 agosto 2022/1 febbraio 2023 (i sei mesi che precedono la convocazione dell'Assemblea) è calcolata in Euro 4,39, arrotondato per eccesso.

Dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (3° comma dell'art. 2437 ter c.c.), si è infine verificato che il valore per azione espresso dal patrimonio netto del bilancio consolidato alla data dell'ultima situazione semestrale approvata dal CdA (30 giugno 2022) - pari a Euro 1,16 - sarebbe disancorato dall'effettivo valore delle azioni della società specie se raffrontati all'attuale andamento dei corsi azionari. Così, a parere di codesto Collegio, anche il requisito della "consistenza patrimoniale della società", previsto dal Legislatore a tutela degli interessi dei soci receduti, risulta tutelato mediante l'identificazione di un valore di liquidazione più elevato del patrimonio netto pro-quota.

Sulla base di quanto precede e ricordando che è scelta propria del Consiglio di Amministrazione l'individuazione sia della metodologia ritenuta più appropriata sia del puntuale valore di recesso, il Collegio Sindacale conferma il proprio parere favorevole al valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori.

Il presente Parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio e a tale data si riferisce nell'accertare l'adeguatezza, intesa come non arbitrarità e non contraddittorietà, degli assunti dell'Organo Amministrativo.



Cremona, 2 febbraio 2023

Il Collegio Sindacale

Dott. Michele Manfredini – Presidente

Dott. Fabrizio Ferrari – Sindaco Effettivo


Dott. Giovanni Rosaschino – Sindaco Effettivo



BDO

Growens S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter,
secondo comma del Codice Civile

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a professional seal, likely from a tax or accounting firm, with text around the perimeter that is partially obscured by the signature. The signature appears to be a stylized name, possibly "Antonio" or similar.

PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione
di Growens S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO**1.1 Premessa**

Il Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. (di seguito, anche "Growens" o la "Società"), nella seduta consiliare del 2 febbraio 2023, intende convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in data 9 marzo 2023, al fine di sottoporre talune modifiche allo statuto sociale di Growens S.p.A. volte all'ampliamento del suo oggetto sociale al fine di ricomprendere specificatamente tra le attività caratteristiche della stessa (e non più solo in via del tutto strumentale) anche l'attività di "assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento".

Come riportato nella bozza di Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo la "Relazione Illustrativa") l'attività di "assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento" ha l'obiettivo altresì di rendere maggiormente chiara l'identità della Società di c.d. "holding mista" in grado, dunque, di svolgere sia attività propriamente di holding sia attività operativa in alcuni settori specifici ed in sostanziale continuità con il passato.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla variazione dell'oggetto sociale comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società. Pertanto, ove approvate, attribuiscono agli azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, co. 1, lett. a), del codice civile.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società intende approvare l'operazione di cessione di (i) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Contactlab S.p.A. e (ii) una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Acumbamail S.L. a Teamsystem S.p.A. (l'"Operazione"). Il perfezionamento della cessione delle partecipazioni è subordinato, tra le altre cose, al conferimento in Contactlab - da eseguirsi nell'ambito di un aumento di capitale sociale in natura (l'"Aumento di Capitale") - del ramo d'azienda di Growens relativo alla business unit "MailUp" organizzato per l'esercizio delle seguenti attività (il "Ramo"): (i) l'attività di Email Service Provider; (ii) l'attività di sviluppo, manutenzione e vendita di un software per il marketing, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (Software-as-a-Service) che consente agli utenti di (a) creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi, e (b) controllare i relativi report e rapporti di mailing; nonché (iii) l'attività di fornitura di servizi professionali e di consulenza relativi alle suddette applicazioni (il "Conferimento" e, unitamente alla cessione delle Partecipazioni, l'"Operazione"). Il Ramo comprenderà altresì la partecipazione totalitaria detenuta da Growens nella sub-holding danese MailUp Nordics A/S ("Nordics") in uno con la controllata operativa danese Globase International ApS (a sua volta totalitariamente detenuta da Nordics - "Globase").".

In considerazione della correlazione tra l'Operazione e la modifica dell'oggetto sociale volta all'introduzione dell'attività tipica di holding di partecipazioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene di subordinare le modifiche statutarie proposte al perfezionamento dell'Operazione e, più in particolare, alla cessione della totalità delle Partecipazioni Contactlab (ivi incluse, per chiarezza, quelle rivenienti dall'Aumento di Capitale) e della totalità delle ulteriori Partecipazioni (la "Condizione Sospensiva"), entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Come riportato nella bozza di Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni di Growens S.p.A. in caso di recesso la condizione sospensiva potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie stesse.

L'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile stabilisce che il Valore di Liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

BDO Italia S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, è chiamata ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile a predisporre il parere sul Valore di Liquidazione delle azioni dei soggetti che eserciteranno il diritto di recesso.

All'esito dell'ottenimento e dell'analisi della documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, inclusa la bozza di Relazione Illustrativa nonché il parere dell'advisor indipendente CFO SIM S.p.A. che ha emesso un apposito parere valutativo sul Valore di Liquidazione in data 2 febbraio 2023, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. il parere previsto dall'art. 2437 ter del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Growens S.p.A.. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sull'esborso massimo del recesso, che compete agli Amministratori della Società.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la bozza di Relazione Illustrativa degli Amministratori contenente le valutazioni effettuate con riguardo alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso;
- i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società prodotti dall'advisor indipendente CFO SIM S.p.A.;
- il parere valutativo sul Valore di Liquidazione delle azioni ordinarie della Società emesso da CFO SIM S.p.A., advisor indipendente della Società, in data 2 febbraio 2023;
- le ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari sulla Società;
- la bozza della relazione del Collegio Sindacale in merito all'operazione;
- lo statuto della Società;
- i bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni di revisione contabile;
- la relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2022;
- altri dati ed informazioni verbali di carattere gestionale e finanziario rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico comunicateci nel corso degli incontri intervenuti.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'CFO SIM S.p.A.' and 'Advisor indipendente della Società' around a central emblem. The signature is written in a cursive style.

In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di Growens S.p.A., relativamente al fatto che i dati e le informazioni messe a disposizione nello svolgimento del nostro incarico fossero accurate e complete e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter, secondo comma del Codice Civile.

4.1. Metodologia adottata

Growens S.p.A. è una Società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Gli Amministratori, nella loro Relazione, fanno notare come, da un punto di vista tecnico, Euronext Growth Milan non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile.

Gli Amministratori rilevano inoltre, nella Relazione Illustrativa, che il vigente statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del Valore di Liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4 del Codice Civile. Tuttavia, avendo riguardo ai criteri dettati dall'art. 2437-ter, co. 2, del Codice Civile, ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione e nell'ambito della discrezionalità valutativa consentita dal legislatore, gli Amministratori hanno ritenuto che il miglior indicatore per la stima del Valore di Liquidazione sia il metodo di mercato.

Ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avvalersi del supporto di un advisor indipendente, individuato nella società CFO SIM S.p.A. (di seguito anche solo "CFO"), il quale ha rilasciato, in data 2 febbraio 2023, un apposito parere valutativo a tal fine.

Le valutazioni effettuate da CFO sono state condotte in ottica c.d. stand alone, ossia in ipotesi di autonomia operativa della Società ed ignorando l'impatto di eventuali costi straordinari derivanti dall'Operazione ovvero gli impatti fiscali, contabili, finanziari e/o operativi dell'Operazione sul gruppo Growens, così come dei benefici attesi delle decisioni che comportato il diritto di recesso. L'analisi è stata inoltre condotta considerando la Società in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali mutamenti di gestione.

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 2437-ter, co. 1, del codice civile e alle indicazioni suggerite dai "Principi Italiani di Valutazione", CFO ha provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società secondo il metodo patrimoniale, il metodo reddituale e il metodo di mercato e ha svolto le seguenti considerazioni:

- **Metodo patrimoniale:** sulla base del metodo del patrimonio netto (che presuppone che il valore dell'azienda corrisponda al valore del patrimonio netto contabile al netto delle rettifiche di valore dei beni che compongono il patrimonio aziendale, del relativo effetto fiscale e dei beni immateriali d'impresa, formati internamente e non rappresentati in bilancio (c.d. intangible asset)), CFO ha ritenuto che, seppur in assenza di rettifiche e valutazioni analitiche degli intangible asset e senza che sia stata predisposta una situazione patrimoniale a data recente, il valore unitario di liquidazione delle azioni di Growens sia pari a Euro 1,16. Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche della Società, della composizione dei suoi asset, delle potenzialità di crescita non pienamente espresse dagli attuali valori patrimoniali, CFO ha ritenuto che tale metodo non sia rappresentativo del reale valore delle azioni e, al contrario, lo sottostimi considerevolmente.
- **Metodo reddituale:** CFO ha ritenuto di applicare, in luogo di un metodo reddituale "classico" (basato essenzialmente sulla capitalizzazione del reddito netto distribuibile di lungo periodo e maggiormente adeguato nelle situazioni aziendali stabilizzate), il metodo "Discounted Cash Flow - DCF" in quanto maggiormente in grado di tenere conto dei risultati variabili nel tempo e di mettere in risalto ulteriori profili di analisi, quali, ad esempio, variazioni consistenti di capitale circolante. L'applicazione di tale metodo è stata effettuata basandosi sul consensus delle Equity Research e non su un piano economico-finanziario aggiornato della Società, in considerazione dell'attuale situazione di incertezza macroeconomica e, dunque, i risultati ottenuti, ad avviso di CFO, sono da considerarsi

indicativi e forniti a solo scopo di riscontro valutativo. Tenuto conto di quanto precede, attraverso l'applicazione del metodo DCF, CFO ha determinato il valore di liquidazione delle azioni nell'intervallo di Euro 4,34 ed Euro 4,62 per azione.

- **Metodo di mercato:** il metodo di mercato presuppone che il prezzo medio di mercato delle azioni rappresenti un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime. Al riguardo, CFO rileva che, nonostante le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e non su un mercato regolamentato) l'andamento del corso azionario del titolo registrato nel corso degli ultimi 6 mesi appare sufficiente a garantire che il prezzo delle azioni rifletta l'andamento gestionale e finanziario del gruppo Growens e, pertanto, il valore di liquidazione delle medesime. L'orizzonte temporale di 6 mesi appare, ad avviso di CFO, sufficientemente ampio per assorbire le informazioni e gli eventi rilevanti sulla Società e sul contesto macroeconomico. Alla luce di ciò, CFO ritiene che non ci siano elementi tali per discostarsi dalla metodologia indicata dall'art. 2437-ter, co. 3, del codice civile, nonostante detta disposizione non trovi diretta applicazione. Pertanto, secondo quanto ritenuto da CFO, la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nei 6 mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea rappresenta il migliore indicatore per la stima del valore di liquidazione delle azioni della medesima. Tale metodo evidenzia un valore pari ad Euro 4,39 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il parere valutativo predisposto da CFO, ha ritenuto di condividerlo e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

Sulla base della metodologia sopra menzionata e delle considerazioni svolte, gli Amministratori ritengono di poter individuare un Valore di Liquidazione delle azioni pari ad Euro 4,39 per azione ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di Growens S.p.A., così come richiamato dall'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, gli Amministratori segnalano che l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è tuttavia un criterio di valorizzazione non completamente idoneo a cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e, peraltro, potrebbe risultare poco affidabile in quanto potrebbe portare ad una sottostima del valore delle azioni.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Gli Amministratori non hanno ravvisato difficoltà particolari nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e si sono avvalsi del parere rilasciato dall'advisor indipendente CFO SIM S.p.A. sopra citato.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali procedure:

- effettuato una lettura critica della bozza di Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile e del parere valutativo di CFO sul Valore di Liquidazione delle azioni di Growens S.p.A. in caso di recesso, emesso nella versione definitiva in data 2 febbraio 2023 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- esame critico dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori in applicazione dei metodi adottati nell'ambito del processo valutativo;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti di riferimento ritenute più



opportune nelle circostanze e con la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;

- discussioni e approfondimenti con la Direzione di Growens S.p.A. in merito al lavoro da loro svolto per l'individuazione della metodologia di determinazione del valore economico della Società e conseguentemente del diritto di recesso, onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- discussione con il Collegio Sindacale di Growens S.p.A. in merito alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- confronto del Valore di Liquidazione determinato dagli Amministratori con il criterio sopra illustrato con il valore teorico delle azioni determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022;

I bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 e la relazione semestrale consolidata di Growens S.p.A. al 30 giugno 2022 sono stati da noi a suo tempo assoggettati a revisione contabile rispettivamente completa e limitata.

Abbiamo altresì raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 e della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

Abbiamo infine ottenuto specifiche ed espresse attestazioni, che, per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Società, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai fini del diritto di recesso.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per le finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo adottato dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle azioni, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, il Valore di Liquidazione delle azioni è stato definito in Euro 4,39 per azione.

Le nostre principali considerazioni sul criterio adottato dagli Amministratori sono le seguenti:

- le azioni di Growens S.p.A. sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 2437-ter, terzo comma del Codice Civile, che specifica che *"il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*. Gli Amministratori hanno ritenuto ragionevole, al fine dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, fare riferimento al valore di mercato delle azioni di Growens S.p.A, così come da quotazione su Euronext Growth Milan sulla base di un arco temporale che possa esprimere il valore economico della Società in maniera congrua e aggiornata alla data del 2 febbraio 2023.
- gli Amministratori evidenziano come il titolo della Società mostri, nel semestre preso in considerazione per le analisi (1 agosto 2022 - 1 febbraio 2023 compreso) un andamento apprezzabile, sia in termini di contratti conclusi sia in termini di controvalore;
- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:

- la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Illustrativa può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, il mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari come sopra citato;
- l'utilizzo del calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari;
- l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'attuale contesto macroeconomico legato al conflitto russo/ucraino.

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 6, nello svolgimento del nostro incarico non abbiamo incontrato difficoltà o limitazioni specifiche.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni in Growens S.p.A., e conseguentemente del diritto di recesso, non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni medesime.


Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Growens S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 2 febbraio 2023

BDO Italia S.p.A.


Manuel Coppola
Socio





AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
piazza Trento e Trieste, 11 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaioboschirolini.it

Allegato "E" all'atto numeri 9768 di repertorio e 8097 di raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Growens S.p.A." senza vincoli di destinazione grafica e/o di interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);
- la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;
- la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione, e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;
- attività complementari, affini o comunque connesse con le precedenti;
- l'effettuazione di servizi di traduzione;
- l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali (anche di import-export), mobiliari ed immobiliari, e – purché non in via prevalente né nei confronti del pubblico – finanziarie, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale e pertanto – in via meramente esemplificativa – può:

- assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi comunque una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale di cui sopra;

- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, reali o personali, anche – purché nell'interesse sociale – a favore di terzi.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; sono in ogni caso vietate le attività riservate dalla legge a

soggetti iscritti in albi professionali o comunque muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 384.833,58 (trecentoottantaquattromilaottocentotrentatré virgola cinquantotto) ed è diviso in numero 15.393.343 (quindici milioni trecentonovantatretrecentoquarantatré) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei

commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finan-

ziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori;— (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione

siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di

incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventini) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitré) e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 (unmilione-centotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto

nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai

sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quadro – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14-bis - Obbligo e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse

alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l'art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti in concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF

(anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

— Articolo 14-ter - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni —

La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare se-

paratamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 26), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente

costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di

controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 14-ter).

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto altro previsto all'articolo 14-ter) del presente statuto.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono

disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non

superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "Amministratore Indipendente").

La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità pre-

viste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque sen-

za che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti

possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario.

È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà

simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attri-

buendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-

presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38-bis - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono

deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia ri-

chiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effet-

tivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.to Mauro Boschirolì (impronta del sigillo)



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

CREMA
piazza Trento e Trieste, 11 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaioboschirolis.it

Allegato "F" all'atto numeri 9768 di repertorio e 8097 di raccolta

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Growens S.p.A." senza vincoli di destinazione grafica e/o di interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano e sede secondaria nel comune di Cremona; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

(a) l'assunzione e gestione di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, associazioni, consorzi, joint ventures o raggruppamenti temporanei di imprese, di qualunque natura, e quindi l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni per finalità di stabile investimento nonché la prestazione di servizi di varia natura per le imprese partecipate quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la promozione commerciale e pubblicitaria di attività, prodotti o servizi aziendali; la consulenza organizzativa, gestionale ed amministrativa ed il coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo, informatico e gestionale delle relative attività;

(b) la consulenza informatica, consulenza direzionale, strategica e di digital marketing ed e-mail marketing, system integrator di soluzioni ict (information communication technology), knowledge management, crm (customer relationship management) e contact center, pianificazione, implementazione e gestione di progetti di e-business, web engineering e design, progettazione e sviluppo servizi e soluzioni wireless, progettazione e realizzazione di siti internet, studio di soluzioni volte al commercio elettronico, progettazione e realizzazione di applicazioni distribuite, progettazione e realizzazione di basi di dati, progettazione e realizzazione di applicazioni multimediali mediante supporti vari, realizzazione e personalizzazione di applicazioni software, attività di formazione in materia informatica, studi di fattibilità, progettazione, realizzazione e rivendita di servizi telematici, la fornitura di servizi per hosting, housing, asp (application service provider), isp (internet service provider);

(c) la realizzazione e rivendita di soluzioni di connettività ad internet;

(d) la compravendita, installazione, assistenza, manutenzione e noleggio di hardware e software, progettazione e realizzazione di reti di computer;

(e) ogni altra attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti, ivi inclusa l'effettuazione di servizi di traduzione e l'organizzazione di eventi fieristici e convegni.

La società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui, ipotecari e non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati, con o senza rappresentanza (eccettuata, comunque, l'attività di intermediazione), acqui-

stare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano e diritti di proprietà industriale, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati, anche per conto terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie riservate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 384.833,58 (trecentoottantaquattromilaottocentotrentatré virgola cinquantotto) ed è diviso in numero 15.393.343 (quindici milioni trecentonovantatretrecentoquarantatré) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi) ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:—
(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di

piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati

alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori;—
(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle _____
condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. _____

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: _____

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo MailUp S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. _____

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società fi-

nanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di MailUp S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamiliioni virgola zero zero). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

L'assemblea straordinaria in data 23 (ventitré) aprile 2020 (duemilaventi) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 (trentuno) luglio 2023 (duemilaventitré) e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 28.405,23 (ventottomilaquattrocentocinque virgola ventitré), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.136.209 (unmilione-centotrentaseimiladuecentonove) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2023", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, imputando per ciascuna azione euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo.

Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt.

2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e cum warrant o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione

che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quadro – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14-bis - Obbligo e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono

applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l'art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF

(anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

— Articolo 14-ter - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni —

La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggioranza degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificata-

mente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 26), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente

costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito

delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 14-ter).

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto altro previsto all'articolo 14-ter) del presente statuto.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto

sono

disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di ap-

partenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non

superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l' "Amministratore Indipendente").

La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione

e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Ammini-

stratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti

esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario.

È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà

simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al vice-

presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38-bis - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la

maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sotto-

scritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele

conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)